



**COMUNE DI  
CELLE LIGURE**

**PROVINCIA  
DI SAVONA**

VIA S. BOAGNO 11  
17015 - CELLE LIGURE

Tel. 019/99801

Fax 019/993599

[info@comune.celle.sv.it](mailto:info@comune.celle.sv.it)

[www.comune.celle.sv.it](http://www.comune.celle.sv.it)



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**



## **ART. 1 - PRINCIPI GENERALI**

1) Il presente Regolamento del Verde viene emanato al fine di salvaguardare la qualità del verde ornamentale del tessuto urbano comunale e di esaltare le fondamentali funzioni ambientali, igieniche, paesaggistiche ed estetiche che il verde pubblico e privato riveste.

2) L'Amministrazione Comunale di Celle Ligure riconosce le diversificate e complesse funzioni del verde cittadino, sia di proprietà pubblica sia di proprietà privata e con il presente regolamento intende promuoverne la tutela e la valorizzazione, integrando le norme di carattere nazionale, regionale e comunali già esistenti in materia.

Il presente regolamento è redatto anche in sintonia con i criteri di tutela ambientale ai quali il Comune di Celle Ligure subordina le attività imprenditoriali e la vita sociale della collettività locale, in conformità con il Sistema di Gestione Ambientale di cui si è dotato per l'ottenimento ed il mantenimento della certificazione di qualità ambientale ISO 14001.

Tale Sistema di Gestione Ambientale si pone come finalità l'individuazione e determinazione degli aspetti ambientali delle attività e dei servizi comunali che hanno o possono avere impatti significativi sull'ambiente interagendo con lo stesso.

Detto sistema di Gestione Ambientale, conforme alla normativa UNI EN ISO 14001, prevede una valutazione sistematica, documentata e obiettiva dell'organizzazione gestionale e dei processi destinati alla protezione ambientale del territorio, secondo quanto previsto da apposito manuale e procedura codificata, a cui si rinvia nel merito.

## **ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Risultano compresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento:

- le aree utilizzate a verde pubblico e privato;
- le strade alberate pubbliche e private;
- gli alberi e gli arbusti, pubblici o privati, presenti nel territorio comunale, escluso zone con conduttore agricolo, con eccezione degli alberi monumentali.

Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati direttamente o tramite terzi dall'Amministrazione Comunale stessa, devono rispettare i principi del presente regolamento.

Durante tali interventi sono ammesse deroghe al presente regolamento esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione tecnica o progettuale, quando le opere da realizzare abbiano la finalità di eliminare potenziali pericoli garantendo in questo modo la pubblica incolumità.

## **ARTICOLO 3 - ESCLUSIONI**

Sono esclusi dalla presente normativa:

- a) gli interventi sulle alberature, siepi e arbusti collegati con attività in atto nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola, quali alberi da frutto, in coltivazione o in stato di abbandono, ed alberi da legno in coltivazione intensiva, boschi cedui;
- b) vivai, orti;
- c) le coltivazioni arboree specializzate e semi-specializzate, quali impianti di origine esclusivamente artificiale disposti su una o più file parallele in pieno campo;
- d) le aree in stato di abbandono colturale per le quali risulti necessario procedere ad interventi di bonifica e miglioramento vegetazionale o di riassetto del territorio, attraverso abbattimento di specie infestanti (erbacee perenni, arbustive, arboree);

- e) i nuovi impianti artificiali realizzati con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno;
- f) ogni altra essenza arborea ed erbacea attinente all'attività agricola posta sul territorio agricolo, ad eccezione degli alberi e arbusti di pregio individuati dall'amministrazione comunale con specifico censimento;
- g) specie a carattere infestante e/o allergizzante non autoctone in forma di singolo individuo, ceppaia o nucleo appartenenti a specie non autoctone e/o invasive a titolo esemplificativo e non esaustivo: *Ailanthus*, *Robinia*, *Ficus carica*.

#### **ART. 4 - POTATURE**

1) Il periodo più opportuno per la potatura dipende naturalmente dalla specie di appartenenza dell'albero.

In forma generalizzata, si considera che gli interventi di rimonda del seccume, asportazione dei rami lesionati o leggeri interventi di contenimento possano essere effettuati in qualsiasi momento.

2) Al fine di non compromettere la crescita e l'eventuale fioritura dell'albero o per rimodellare le fronde dello stesso che siano state soggette a capitozzatura, è bene intervenire quando l'albero abbia già "cacciato". Sono vietati gli interventi di capitozzatura per le conifere cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e di quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm 10.

3) Le potature devono essere effettuate rispettando per quanto possibile la ramificazione naturale dell'albero, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm 10. I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi. Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi in modo permanente nelle loro caratteristiche estetiche e funzionali e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie e/o straordinarie.

4) Gli interventi di potatura degli alberi e arbusti e delle siepi dovranno comunque essere effettuati nel rispetto della nidificazione dell'avifauna e delle norme di riferimento.

#### **ART. 5 - ABBATTIMENTI**

1) L'abbattimento di alberature è consentito solo nei casi di stretta necessità o per riordino della vegetazione di un'area verde. Per stretta necessità si intende:

a) morte dell'albero, accertata da soggetti competenti in materia in primis da personale comunale senza necessità di presentare relazioni da parte di professionisti esterni;

b) necessità contingenti comprovate e connesse a pubblica incolumità, alla sicurezza della circolazione stradale o della sicurezza di persone o cose.

c) straordinarietà di natura fito-sanitaria, silvo-culturale, igienico-ambientale che non consentano di trovare soluzioni alternative all'abbattimento della specie arborea interessata.

2) Salvo quanto prescritto per gli alberi in zona di vincolo paesistico ex D.Lgs. 42/04, per i quali sussiste l'obbligo di dotarsi di Autorizzazione Paesistica, l'abbattimento di alberature, deve essere comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale a mano o a mezzo posta ordinaria o elettronica, da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di abbattimento. Entri 20 giorni dal ricevimento della comunicazione l'Ufficio Ambiente effettuerà il sopralluogo in base al quale richiederà, ove necessario, apposita relazione dettagliata a firma di un professionista abilitato (Dottore Agronomo o Forestale, Agrotecnico, Perito Agrario) che attesti lo stato di

salute precario della pianta e la situazione di rischio potenziale, imminente per la pubblica incolumità documentata da analisi strumentale, e contenga la proposta di reimpianto di cui al comma 6.

3) Nei casi di pericolo immediato connesso alla pubblica incolumità, il proprietario della pianta, o chi per esso, dandone preavviso formale all'Ufficio Tecnico, può eseguire i lavori per eliminare tale pericolo, presentando, nei 5 giorni successivi all'intervento, i documenti di cui al comma 2 e rimanendo comunque responsabile del proprio operato in caso di diniego dell'Amministrazione comunale.

4) Il proprietario della pianta da abbattere, che segnala la necessità dell'abbattimento, si dichiara responsabile per i danni eventuali o per lesioni di diritti a terzi o per deliberazione contraria da parte del Comune.

5) L'Amministrazione comunale notificherà al proprietario, entro il termine di cui al comma 2, il divieto di procedere all'abbattimento stesso qualora accerti che non ricorrano le circostanze per l'abbattimento medesimo.

6) L'abbattimento dovrà essere compensato dal reimpianto di nuovi alberi nel sito più prossimo all'alberatura rimossa, in disponibilità del proprietario.

Per piante di I grandezza si intendono alberi che a maturità raggiungono un'altezza superiore a 20 m, per piante di II grandezza alberi che a maturità raggiungono un'altezza tra 10 e 20 m e per piante di III grandezza alberi che a maturità avranno un'altezza inferiore a 10 m.

Qualora non fosse possibile realizzare l'intervento compensativo sulla proprietà del richiedente o in caso di mancato intervento per inerzia del richiedente, anche dopo il sollecito da parte dell'Ufficio Tecnico, l'importo corrispondente al valore della fidejussione/deposito cauzionale sarà incamerato dal Comune ed utilizzato per finanziare interventi di impianto, manutenzione e gestione delle aree verdi pubbliche.

7) La proposta di reimpianto di una tipologia arborea diversa dalla preesistente, la collocazione in luogo differente dal più vicino o la deroga, di carattere eccezionale ed espressamente autorizzata, all'obbligo del reimpianto dovrà essere motivata nella apposita relazione tecnica di cui al comma 2 del presente articolo.

8) L'obbligo di reimpianto sarà ritenuto soddisfatto solo dopo l'avvenuto attecchimento della o delle nuove piante. Il proprietario della nuova pianta messa a dimora in sostituzione di quella abbattuta, dovrà provvedere alla manutenzione della stessa, in particolare dovrà provvedere alla sua difesa fito-sanitaria, all'irrigazione, fertilizzazione e in generale a tutte quelle operazioni manutentive che si rendessero necessarie per ottenere un sano e corretto sviluppo dell'albero.

9) Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con piante provenienti da vivaio, lavorate in piena terra o ricoltivate in vaso o con pratica agronomica simile.

## **ART. 6 - EMANAZIONE DI ORDINANZA**

1) In tutti i casi in cui sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, l'ufficio competente, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può ordinare al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari prescrivendo a tal fine un termine perentorio.

2) In particolare, nel caso di abbattimenti di alberature o altra vegetazione, non preventivamente denunciato o autorizzato, l'Ufficio Tecnico competente può ordinare il reimpianto di alberatura della stessa specie e della stessa grandezza.

3) L'Amministrazione comunale si riserva di imporre al proprietario di un terreno, parco o giardino, l'esecuzione di determinati lavori per la cura, la conservazione e la salvaguardia del verde nel suo complesso, la tutela dell'igiene e la pubblica incolumità.

4) Nel caso in cui il verde privato invada strade o spazi pubblici o di uso pubblico o sia di ostacolo alla pubblica illuminazione il proprietario deve provvedere con sollecitudine all'eliminazione dell'inconveniente. In difetto l'Amministrazione comunale provvederà all'emanazione di apposita ordinanza e, in caso di inadempienza, si riserva di far eseguire gli interventi necessari con recupero delle spese nei confronti del responsabile.

5) Gli incaricati dell'ufficio comunale competente, unitamente ad un agente della Polizia Locale, verificheranno con opportuni sopralluoghi l'adempimento alle disposizioni contenute nelle ordinanze.

#### **ART. 7 – DIVIETI**

Negli spazi verdi pubblici è vietato:

1) Abbandonare rifiuti di qualunque origine e natura, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152/06, comprese le deiezioni degli animali.

2) Calpestare le aree verdi.

3) Creare depositi temporanei di materiali, se non espressamente autorizzato dagli uffici tecnici competenti per particolari esigenze.

4) Scavalcare transenne, recinzioni, barriere di qualsiasi natura poste a delimitazione e protezione delle aree verdi.

5) Danneggiare, sporcare o alterare direttamente e/o indirettamente strutture, infrastrutture, attrezzature ed arredi urbani.

6) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, strato superficiale del terreno.

7) Abbattere, danneggiare o modificare in modo radicale la chioma degli alberi ubicati nel territorio comunale.

8) Danneggiare l'apparato radicale degli alberi.

9) Usare impropriamente diserbanti che possano danneggiare l'apparato radicale e/o le chiome degli alberi.

#### **ART. 8 - NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI**

I nuovi impianti e la sostituzione delle piante il cui abbattimento sia autorizzato, dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Il terreno impiegato per la realizzazione dei giardini e delle nuove aree verdi dovrà essere di buona qualità e dovrà essere privo di residui da macerie o detriti di qualsiasi genere; nella scelta delle specie da porre a dimora si dovrà tenere conto della profondità del suolo disponibile.

2) Le piante da porre a dimora dovranno essere esenti da malattie e parassiti, cosa questa da comprovarsi mediante certificazione o autocertificazione del vivaista fornitore. In particolare la piantumazione di nuove palme dovrà rispettare quanto disposto dalla vigente normativa regionale in materia per il contrasto dell'infestazione da "punteruolo rosso".

3) Le distanze delle piante dai fabbricati e dai confini dovranno tenere conto, oltre alle prescrizioni dell'articolo 892 e successivi del Codice Civile connessi alla parte relativa alla proprietà, anche dello sviluppo che assumeranno da adulte le specie che si intendono porre a dimora, in modo tale da non creare situazioni di danno, disagio o disturbo alle persone ed ai fabbricati. Il mancato rispetto di tali indicazioni potrà costituire motivazione per l'abbattimento e il reimpianto delle alberature.

4) Le distanze reciproche delle piante o dei cespugli dovranno tenere conto dello sviluppo delle specie impiegate in modo da garantire negli anni l'equilibrato sviluppo delle stesse ed evitare l'insorgere di situazioni di pericolo.

5) La scelta delle specie dovrà armonizzarsi dal punto di vista estetico ed ambientale con il verde pubblico e privato delle aree circostanti, evitando l'introduzione di specie inadatte al clima o al microclima della zona in cui vengono inserite.

6) La scelta delle specie arboree da impiegare dovrà essere “preferibilmente” eseguita tra quelle caratteristiche della macchia mediterranea, o comunque previste dall’assetto vegetazionale del livello puntuale del P.T.C.P. nel caso di giardini che si richiamino alla vegetazione naturale.

7) In presenza di vegetazione arborea, eventuali realizzazioni di impianti di illuminazione dovranno tenere conto della localizzazione degli alberi esistenti e della futura espansione della pianta, evitando in particolare l'impiego di corpi illuminanti che, con il loro calore, possano danneggiare le piante.

#### **ART. 9 - NORME PER LA DIFESA DELLA VEGETAZIONE IN AREE DI CANTIERE**

1) Fermo restando quanto indicato nell’art. 5 del presente regolamento, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente, dall’apparato radicale alla parte aerea (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.) a garanzia della sua sopravvivenza.

2) Nella zona di pertinenza delle alberature non deve essere depositato materiale da costruzione, carburante, macchine da cantiere (in particolare le betoniere), oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo, né transito di mezzi pesanti, né l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

3) Con l’esclusione delle alberature stradali, site in aree già asfaltate e/o pavimentate, non è permesso il lavoro con mezzi meccanici nella zona delle radici (equivalente circa alla proiezione della chioma degli alberi); i lavori di scavo e/o livellamento in detta zona sono da effettuarsi a mano. Gli scavi relativi ad opere di nuova impiantistica tecnologica (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) devono essere effettuati adottando tutti i necessari accorgimenti tecnici ed operativi per non danneggiare le radici delle piante. Deve comunque essere rispettata la distanza minima da ogni singolo albero che deve essere maggiore a tre volte la circonferenza del fusto misurata a cm 130 di altezza dal suolo. Si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate solamente per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio. Tali operazioni dovranno comunque essere condotte con la massima cura, evitando il più possibile l’uso di escavatori o di altri mezzi meccanici e ricorrendo preferibilmente a interventi manuali, al fine di non recidere o ledere le radici principali, o di creare comunque condizioni di instabilità immediata o futura di piante. Le radici lese o amputate dovranno essere rifilate, disinfettate e protette con prodotti idonei e gli scavi ricoperti con buona terra vegetale mista a concime organico maturo, opportunamente compattata.

4) Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza delle alberature, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale devono essere poste tavole di legno. Al termine dei lavori, dopo la rimozione della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato a mano in superficie, avendo cura di non danneggiare le radici.

5) Qualora attorno agli alberi si realizzino pavimentazioni impermeabili (pietre, asfalto, calcestruzzo, etc.), il progettista e/o il direttore dei lavori, dovranno garantire una idonea superficie da lasciare aperta intorno al fusto degli stessi.

6) In prossimità delle radici degli alberi non è permesso il costipamento o la vibratura meccanica del terreno ma solo lavoro manuale.

7) Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

8) Nella progettazione dei parcheggi alberati, si dovranno prevedere aiuole adeguate alla dimensione che l’albero raggiungerà al suo massimo sviluppo. Le specie

dovranno essere scelte in base al loro impatto sulla qualità dell'aria e in numero tale da permettere un corretto scambio di ossigeno e l'assorbimento di sostanze inquinanti. Dovranno essere favorite specie autoctone, tenendo conto dell'integrazione delle stesse nel paesaggio circostante.

#### **ART. 10 – TUTELA APPARATO RADICALE ALBERO E DIFESA SANITARIA**

1) E' vietato recidere a strappo le radici e lesionare le stesse con ferite laceranti, in quanto il fatto costituisce danneggiamento e facilita l'insorgenza e la successiva propagazione di patologie radicali. La recisione di radici con diametro maggiore di 2 cm deve essere eseguita con tagli netti. E' necessaria la disinfezione delle superfici di taglio delle radici aventi diametro maggiore di 2 cm usando appropriate quantità di agrofarmaci rameici formulati in sospensione acquosa concentrata.

2) Allo scopo di salvaguardare il patrimonio vegetale è obbligatorio, ai sensi della normativa vigente in materia, prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali, che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

3) Non si possono eseguire trattamenti durante la fioritura delle piante. Il trattamento chimico è consentito soltanto qualora altri mezzi di lotta si siano rilevati inefficaci. In tal caso, si dovranno utilizzare prodotti a minor impatto ambientale, non dannosi per l'uomo, gli animali e l'ambiente, nelle dosi, nei tempi e con le modalità di distribuzione più idonee, ossia solo prodotti fitosanitari registrati per l'uso specifico.

#### **ART. 11 – VIGILANZA E SANZIONI**

1) In caso di inosservanza al presente Regolamento del Verde, verranno applicate, a carico del proprietario e/o della Ditta esecutrice dei lavori, in ragione di ciascun albero, le seguenti sanzioni amministrative:

a) lesioni all'apparato radicale, potatura eseguita in modo diverso da quanto prescritto, con lesioni lievi o gravi: da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 500,00 euro;

b) lesioni gravi all'apparato radicale, danneggiamento esiziale della pianta od abbattimento: da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 800,00 euro;

2) Per il mancato rispetto degli altri adempimenti prescritti dal presente Regolamento è prevista la sanzione amministrativa da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 500,00.

3) In aggiunta alle sanzioni previste ai commi 1 e 2, l'Amministrazione Comunale, nel caso di danneggiamento grave, anche a seguito di esecuzione di intervento diverso da quello descritto nella richiesta di autorizzazione, o abbattimento di albero di particolare pregio ornamentale o ambientale, potrà esigere dal contravventore la messa a dimora di nuove piante o alberature, fino alla concorrenza del valore della pianta danneggiata o rimossa, le cui caratteristiche e specie verranno indicate dal competente ufficio tecnico.

4) Coloro che, privi di autorizzazione, effettueranno interventi sugli alberi rientranti nel presente Regolamento, oltre alle sanzioni di cui sopra, saranno altresì vincolati al ripristino del patrimonio arboreo con un numero di alberi, di dimensione e specie indicati dai competenti uffici tecnici, pari al valore del danno arrecato agli alberi in questione, anche attraverso il potenziamento del verde pubblico comunale.

#### **ART. 12 – SPONSORIZZAZIONE ED AFFIDAMENTO DELLE AREE VERDI**

1) La sponsorizzazione e l'affidamento a terzi di alcune aree verdi può essere molto utile per ottimizzare la gestione del verde pubblico, nonché consentire ad aziende,

associazioni o privati, di contribuire direttamente alla conservazione e valorizzazione del patrimonio verde. Obiettivo della gestione mediante sponsorizzazione e ottenimento del reciproco beneficio: risparmio finanziario per l'Amministrazione e ritorno d'immagine e pubblicità per lo sponsor. Quindi l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica formale ed accertata capacità, la gestione e manutenzione di piccole aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.

2) Gli interventi di nuova realizzazione a verde oppure il rinnovo dell'esistente devono essere preventivamente concordati dal punto di vista progettuale e gestionale per garantire che, qualora il privato si trovi a rinunciare alla sua iniziativa, riconsegni all'Amministrazione aree in buone condizioni manutentive e che comunque non comportino aggravii manutentivi.

3) Per "affidamento" si intende l'assegnazione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati, svolta da privati in forma di volontariato. Per "sponsorizzazione" si intende l'assegnazione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collegate secondo modalità stabilite in accordo con l'Amministrazione.

4) Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe informative indicanti il nome, il logo del soggetto esecutore delle opere eventualmente organizzare eventi atti a favorire la conoscenza del marchio dello sponsor. Tipologia, quantità e durata di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione e sponsor per ogni singolo caso.

L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni con relativo disciplinare predisposto dall'Amministrazione comunale, concordate, per ogni singolo caso, e sottoscritte dalle parti.